

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI  
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

**LXIX.**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1952**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI**

<b>INDICE</b>		PAG.
<b>Congedi:</b>	PAG.	
PRESIDENTE . . . . .	795	
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	795	
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	796	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.). (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-129-B) . . . . .	797	
PRESIDENTE . . . . .	797	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):</b>		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . . . . .	798	
PRESIDENTE . . . . .	798	
<i>Decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258 (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): Norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225. (520-196).</i> . . . . .	798	
PRESIDENTE . . . . .	798, 799	
		JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 799
		TOZZI CONDIVI . . . . . 799
		<i>Decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591 (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): Abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra. (520-197).</i> . . . . . 800
		PRESIDENTE . . . . . 800, 801
		MOLINAROLI . . . . . 801
		TOZZI CONDIVI . . . . . 801
		JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 801
		<i>Decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 28 (Stralcio, discussione e diniego di ratifica): Disposizioni concernenti la Commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, relativo al collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (520-198).</i> . . . . . 801
		PRESIDENTE . . . . . 801, 802
		MOLINAROLI . . . . . 801
		JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 802
		<i>Decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742 (Stralcio, discussione e diniego di ratifica): Aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari. (520-199).</i> . . . . . 802
		PRESIDENTE . . . . . 802

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

PAG.	PAG.
<p><i>Decreto legislativo 1° novembre 1947 n. 1768: Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati; e decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815: Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso. (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni). (520-200).</i> 803</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 803, 804</p> <p>TOZZI CONDIVI . . . . . 804</p> <p>STUANI . . . . . 804</p> <p>JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 804</p> <p><i>Decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): Aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della Marina militare. (520-201) . . . . .</i> 805</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 805</p> <p><i>Decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): Temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47. (520-202) . . . . .</i> 807</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 807</p> <p><i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 823, (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): Aliquote degli ufficiali dell'Esercito da collocare nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384. (520-227) . . . . .</i> 808</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 808</p> <p><i>Decreto legislativo 1° settembre 1947 n. 1121: Estensione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni; e decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52: Norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative. (Stralcio, discussione e ratifica). (520-216) . . . . .</i> 810</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 810</p> <p><i>Decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832 (Stralcio, discussione e ratifica): Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, riguardante provvidenze a favore dei tessitori comunali e provinciali. (520-228) . . . . .</i> 811</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 811</p>	<p><i>Decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 963 (Stralcio, discussione e ratifica): Approvazione dell'Accordo tra l'Italia e la Irlanda, stipulato a Dublino il 21 novembre 1947, per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree tra i due Paesi. (520-205) . . . . .</i> 811</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 811</p> <p><i>Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 (Stralcio, discussione e ratifica): Approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, il 13 ottobre 1947. (520-215) . . . . .</i> 811</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 811</p> <p><i>Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 (Stralcio, discussione e ratifica): Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie. (520-225). . . . .</i> 812</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 812</p> <p><i>Decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567 (Discussione e ratifica): Modificazioni dell'articolo 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454. (520-179) . . . . .</i> 812</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 812</p> <p><i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525 (Stralcio, discussione e ratifica): Rinovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il « Consorzio industrie flammiferi ». (420-219) . . . . .</i> 812</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 812</p> <p><i>Decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Stralcio, discussione e ratifica). (520-154-bis) . . . . .</i> 813</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 813</p> <p><i>Decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Stralcio, discussione e ratifica). (520-150-bis) . . . . .</i> 813</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 813</p> <p><i>Decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876 (Stralcio, discussione e ratifica): Modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore. (520-204) . . . . .</i> 814</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 814</p> <p><i>Decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica istruzione, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Stralcio, discussione e ratifica). (520-172) . . . . .</i> 815</p> <p>PRESIDENTE . . . . . 815</p>

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

	PAG.
<i>Decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole.</i> (520-221) . . . . .	821
PRESIDENTE . . . . .	821
<i>Decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Temporanea deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.</i> (520-218) . . . . .	821
PRESIDENTE . . . . .	821
<i>Decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Disposizione circa le competenze accessorie al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.</i> (520-207) . . . . .	821
PRESIDENTE . . . . .	821
<i>Decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Istituzioni di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.</i> (520-208) . . . . .	822
PRESIDENTE . . . . .	822
<i>Decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni.</i> (520-210) . . . . .	822
PRESIDENTE . . . . .	822
<i>Decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.</i> (520-203) . . . . .	823
PRESIDENTE . . . . .	823
<i>Decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</i> (520-217) . . . . .	823
PRESIDENTE . . . . .	823
<i>Decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178</i> (Stralcio): <i>Modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo A degli uffici delle ferrovie dello Stato.</i> (520-187) . . . . .	823
PRESIDENTE . . . . .	823
<i>Decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438</i> (Stralcio): <i>Perequazione di carriera tra alcune categorie del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato.</i> (520-195) . . . . .	824
PRESIDENTE . . . . .	824

	PAG.
<i>Decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851</i> (Stralcio): <i>Modificazione del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.</i> (520-220) . . . . .	824
PRESIDENTE . . . . .	824
<i>Decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376</i> (Stralcio): <i>Modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico.</i> (520-209) . . . . .	824
PRESIDENTE . . . . .	824
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	824

**La seduta comincia alle 8,50**

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biasutti e Quarello.

**Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Dopo il periodo estivo, la Commissione riprende oggi i propri lavori, per concluderli entro il minor tempo possibile, secondo il « Piano di lavoro » predisposto a cura della Segreteria.

Dal 1° settembre ad oggi la Segreteria medesima ha provveduto ad una accurata revisione di tutti i 2257 decreti legislativi che, inseriti nel disegno di legge n. 520, hanno costituito oggetto di esame da parte della nostra Commissione, per verificare che nessuno fosse sfuggito alla ratifica, mediante stralcio e disegno di legge di ratifica o attraverso inserimento in altre proposte o disegni di legge discussi ed approvati da altre Commissioni.

In pari tempo, si sono mantenuti contatti diretti con le Direzioni degli Uffici legislativi dei singoli Ministeri per completare i testi riferentisi alla ratifica dei decreti legislativi ancora da esaminare.

In base a tale lavoro di preparazione, ormai ultimato, è stato predisposto un « Piano » per il compimento dei lavori della Commissione che — nei limiti delle possibilità di attuazione — dovrebbe portare in tre o quattro sedute ad esaurire l'attività della Commissione medesima.

Tale « Piano » è stato distribuito agli onorevoli commissari, ed i testi dei disegni di

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

legge di ratifica verranno inviati unitamente agli ordini del giorno.

A tutt'oggi sono stati ratificati dalla nostra Commissione numero 2196 decreti legislativi; ne rimangono da esaminare numero 61, dei quali 19 sono all'ordine del giorno della seduta odierna per la ratifica senza modificazioni.

Gli altri 42, divisi in gruppi di Ministeri, saranno esaminati nelle sedute prestabilite e, poiché i testi di modifiche proposti dai Ministeri medesimi per tali decreti non sembrano introdurre norme di eccessiva portata, ma soprattutto disposizioni di coordinamento ed adeguamento alla legislazione nel tempo sopravvenuta, si confida che gli ordini del giorno delle sedute medesime possano essere discussi senza ulteriori rinvii.

Esaurito, secondo tale piano, entro il prossimo dicembre, il lavoro primario di ratifica, la Commissione rimarrà in vita solamente per esaminare i testi eventualmente modificati dalla Commissione senatoriale, il che occurrerà al massimo due sedute, nel gennaio-febbraio 1953.

Confido, nell'interesse dell'economia del lavoro, che quanto è stato predisposto possa compiersi e realizzarsi con la massima soddisfazione di ogni commissario.

#### Comunicazioni del Presidente.

**PRESIDENTE.** Comunico agli onorevoli colleghi che, avendo la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) all'ordine del giorno la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Latorre e Guadalupi: « Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, e al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 809, a tutti i salariati già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina, licenziati in applicazione al regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 945 », la Commissione medesima ha deciso di richiedere che le venga deferita la competenza primaria del disegno di legge, già in precedenza all'ordine del giorno della nostra Commissione: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti dell'Amministrazione dell'Esercito e della Marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945 » (520-116).

Il Presidente della Camera, in data 29 ottobre, ha accolto la richiesta della IV Commissione.

Come la Commissione ricorda, con ordine del giorno approvato nella seduta del 19 giugno 1952, fu deliberato che, in caso di proposte di modificazioni presentate alla ratifica di decreti legislativi comunque riguardanti i ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato, stante la conforme richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la riforma dell'Amministrazione, stante il consimile intendimento della I Commissione permanente (Interni), l'esame dei disegni di legge medesimi dovesse essere deferito alla I Commissione permanente (Interni) per specifica competenza in materia. Questa Presidenza ha, pertanto inoltrato alla Presidenza della Camera dei deputati regolare richiesta affinché i seguenti provvedimenti vengano deferiti in competenza a tale I Commissione permanente (Interni):

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 888, concernente attribuzione del grado V ai posti di direttore dei Conservatori di musica » (520-62).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente revisione delle opzioni degli altoatesini » (520-87).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo A degli uffici delle ferrovie dello Stato » (520-187).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, concernente modificazioni del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi » (520-220).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, recante modificazione alla legge 18 aprile 1940, n. 288, concernente l'ordinamento del personale postale e telegrafico » (520-209).

La richiesta è stata accolta.

Il disegno di legge « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438, concernente perequazione di carriera tra alcune categorie del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato » (520-195), essendo state ritirate le modificazioni proposte dal Ministero competente, rimane, invece, all'ordine del giorno della Commissione.

Pertanto, per i disegni di legge 520-187, 520-195, 520-220 e 520-209 verrà provveduto, nella presente seduta, unicamente allo stralcio.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

**Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-129-B).**

PRESIDENTE. Comunico che è all'ordine del giorno il disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) » (520-129-B), già approvato dalla nostra Commissione, nella seduta del 6 dicembre 1951, e modificato dalla Commissione speciale della ratifica del Senato, nella seduta dell'8 ottobre 1952.

Riferirò io stesso brevemente. Il testo delle modifiche apportate da tale Commissione è stato, in precedenza, concordato dalle categorie interessate e rappresenta, pertanto, un equo punto d'accordo delle aspirazioni e necessità delle medesime.

Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 16 luglio 1947, numero 708, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 2. — È aggiunto il seguente comma:*

« Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

*Art. 3. — Ai lavoratori dello spettacolo: categoria n. 8 — concertisti e professori di orchestra — sono aggiunti: « orchestrali e bandisti ».*

*Sono aggiunte le seguenti categorie:*

« 20°) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed imprese soprannominati;

« 21°) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

*Art. 6. — Al primo comma è aggiunto il seguente:*

« Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico hanno l'obbligo di trattenere sulle somme di spettanza delle compagnie teatrali e dei complessi orchestrali, i contributi da questi dovuti per i propri dipendenti durante i periodi di agibilità nei teatri e nei cinema-teatri, e di versarli all'Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ».

*Art. 10. — Al primo comma sono aggiunti i seguenti:*

« Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

L'impresa non sarà ammessa al godimento delle sovvenzioni, contributi e premi dello Stato, se non avrà esibito la dichiarazione dell'Ente che attesti che l'impresa non si sia resa inadempiente con l'Ente stesso ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura delle modifiche, approvate dalla Commissione speciale del Senato, modifiche che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

All'articolo 2, detta Commissione ha aggiunto il seguente comma:

« L'Ente, che ha la sua sede legale in Roma, svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Avverto che tale comma sarà, nel testo della legge di ratifica, il primo comma aggiuntivo all'articolo 2, rimanendo come secondo comma aggiuntivo quello in precedenza approvato dalla nostra Commissione e mantenuto da quella senatoriale.

L'articolo 3, dalla Commissione speciale del Senato, è stato modificato come segue:

*Art. 3. — Alle parole: « Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie », sono aggiunte le parole: « di qualsiasi nazionalità ».*

*Alla categoria n. 5, sono aggiunte le parole: « segretari di edizione ».*

*Alla categoria n. 8, sono aggiunte le parole: « orchestrali e bandisti ».*

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

*Sono aggiunte le seguenti categorie:*

« 20°) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed imprese sopra nominati;

21°) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'articolo 6 è stato modificato come segue:

**Art. 6. — Al primo comma sono aggiunti i seguenti:**

« Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno fare agire nei propri locali le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, e le orchestre, che non siano in possesso del certificato di agibilità di cui al successivo articolo 10.

In caso di inosservanza alla disposizione suddetta l'impresa è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'articolo 10 è stato modificato come segue dalla Commissione speciale del Senato:

**Al primo comma sono aggiunti i seguenti:**

« Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'articolo 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'Ente.

Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o Enti pubblici e privati che esercitino

attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'Ente in cui si attesti che le imprese e gli Enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

**Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225. (520-196).**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa propone lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente: « Norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225 ».

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-196.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Riferirò io stesso brevemente.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

Durante il recente conflitto, numerosi ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente in territorio estero o in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano o coloniale occupato dal nemico o soggetto alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, ebbero a contrarre matrimonio senza la prescritta autorizzazione e senza il requisito dell'età, ove richiesto.

In seguito alla emanazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 258, il personale in parola poté regolarizzare la propria posizione amministrativa — regolarizzazione concretatasi, in sostanza, con la concessione *a posteriori* della prescritta autorizzazione — senza peraltro poter beneficiare degli assegni familiari arretrati, in quanto con l'articolo 5 di detto decreto venne stabilito che le autorizzazioni per i matrimoni contratti nelle cennate condizioni non comportavano effetti economici retroattivi.

Da tale stato di fatto si traggono due considerazioni:

a) la norma di cui al citato articolo 5 non appare rispondente a criteri di equità sia perché prescinde dalle eccezionali circostanze che resero impossibile, o quanto meno difficile, l'osservanza da parte dei militari di che trattasi delle disposizioni sul matrimonio, sia, e soprattutto, perché viene a modificare, con effetto retroattivo, le disposizioni vigenti in materia, in base alle quali ai militari che avessero contratto matrimonio senza il prescritto assentimento o senza autorizzazione l'aggiunta di famiglia doveva essere corrisposta dal giorno del contratto matrimonio a quello dell'effettiva cessazione dal servizio;

b) il decreto in oggetto fu emanato quando molti dei militari in questione avevano già regolarizzato la propria posizione amministrativa, talché si rendeva necessario elevare a carico di essi addebiti per somme rilevanti.

Da ciò l'opportunità, in sede di ratifica, di modificare il decreto in oggetto, stabilendo l'ammissione dei menzionati militari al godimento degli assegni di famiglia dalla data del matrimonio e non già da quella dell'autorizzazione concessa a titolo di sanatoria.

Il Ministero del tesoro ha aderito all'iniziativa, purché si provveda alla copertura del maggiore onere; copertura che, secondo la parte di competenza, viene offerta dai Ministeri della difesa e delle finanze.

Pertanto, il Ministro della difesa propone il seguente testo come legge di ratifica:

## ART. 1.

« Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, è ratificato con la seguente modificazione:

ART. 5. — *È sostituito dal seguente:*

« L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, producono effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi ».

## ART. 2.

« Alla maggiore spesa di complessive lire 48.605.200 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verrà fatto fronte, per lire 3.100.000 con gli stanziamenti già iscritti sui capitoli 61 (lire 2.300.000) e 65 (lire 800.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto, e per lire 45 milioni 505.200 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 229 (lire 39.800.000) e del capitolo 174 (lire 5.705.200) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La modificazione proposta è tanto più necessaria in quanto l'articolo 5 che concedeva ai militari la facoltà di regolarizzare la loro posizione ai fini matrimoniali, diceva espressamente che ciò non comportava effetti economici retroattivi. Non fu, quindi, una dimenticanza, ma una precisa disposizione che escludeva i benefici economici.

Allo scopo di sanare tale situazione, per evidenti ragioni di equità, il Governo ha proposto il testo di legge di ratifica, di che trattasi.

TOZZI CONDIVI. Chiedo se sia necessario il parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro).

PRESIDENTE. Faccio presente che il Ministero del tesoro ha aderito all'iniziativa, in quanto la copertura del maggiore onere viene offerta dai Ministeri della difesa e delle finanze. Praticamente, si tratta di una utilizzazione del bilancio, non di una maggiore

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

spesa. Quindi, a rigore, siamo nei termini costituzionali.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 2 agosto 1946, numero 258, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Do lettura del testo originale dell'articolo 5 del decreto legislativo in oggetto:

« Le autorizzazioni per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nelle condizioni previste dal presente decreto non comportano effetti economici retroattivi ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo di detto articolo, proposto dal Governo e precedentemente letto.

(È approvata).

Formula di ratifica e tale articolo 5 costituiranno l'articolo 1° della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, proposto dal Ministro della difesa e precedentemente letto.

(È approvata).

Tale articolo costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra. (520-197).**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa propone lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente: « Abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-197.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Riferirò io stesso brevemente.

Col predetto decreto legislativo è stato abrogato l'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, che prevedeva, fra l'altro, il possesso del grado di ufficiale di complemento o l'idoneità fisica richiesta per la nomina a tale grado, fra i requisiti necessari per l'ammissione agli esami di concorso a posti di ruolo di gruppo A e B dell'Amministrazione dell'Esercito.

Per effetto dell'abrogazione della citata norma, possono essere ammessi ai concorsi a posti vacanti nei cennati ruoli i candidati che siano in possesso dei generici requisiti di idoneità fisica all'impiego civile dello Stato.

Senonché, nell'applicazione pratica delle nuove disposizioni sono sorti inconvenienti nei riguardi di candidati a concorsi nei ruoli dei magistrati e cancellieri militari.

Infatti, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2397, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, i magistrati e cancellieri militari vengono *ope legis* iscritti nel Corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, con il grado di ufficiale corrispondente a quello civile, e sono promossi ai vari gradi di volta in volta che conseguono promozioni nella carriera civile (per i magistrati: da capitano — sostituto procuratore militare di terza classe — a tenente generale capo — procuratore generale militare, grado terzo; per i cancellieri: da sottotenente — cancelliere di tribunale militare di terza classe — a colonnello — cancelliere capo del tribunale supremo militare, grado sesto).

In tempo di guerra, poi, i magistrati e cancellieri anzidetti vengono assegnati ai tribunali di guerra.

Si è, però, verificato che, malgrado la particolare visita medica cui l'Amministrazione sottopone gli interessati, sono stati ammessi a concorsi nella magistratura militare candidati riformati dal Consiglio di leva i quali, pur essendo in possesso della idoneità fisica occorrente per esplicare le funzioni di magistrato, non avrebbero potuto essere nominati ufficiali.

Quindi, l'Amministrazione si sarebbe trovata nell'impossibilità di applicare il citato decreto se i predetti candidati fossero risultati vincitori del concorso.

Do, pertanto, lettura del testo della legge di ratifica che il Ministro della difesa propone, onde sanare tale situazione.



## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

## ART. 1.

« Il decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, è ratificato ».

## ART. 2.

« Per essere ammessi agli esami dei concorsi, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la nomina ad uditore militare (gruppo A) e ad alunno di cancelleria di tribunale militare (gruppo B), è necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINAROLI. Debbo fare una osservazione, non sul merito, ma sulla forma. Il decreto 14 novembre 1948, n. 591, aveva abrogato l'articolo 1 della legge n. 1025, nel quale si diceva che per l'ammissione agli esami di concorso di cui si tratta era necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o averne l'idoneità fisica. Ora, col testo proposto, mi pare che contemporaneamente si approvi la ratifica, e cioè l'abrogazione, e, in pari tempo, il ripristino della norma.

TOZZI CONDIVI. Concordo con il rilievo espresso dal collega Molinaroli.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Tale perplessità può essere superata inserendo all'articolo 1, invece della formula proposta, la formula: « Il decreto legislativo 14 novembre 1948, n. 591, è ratificato con la modificazione di cui alla presente legge ».

MOLINAROLI. Sono d'accordo su tale formula.

TOZZI CONDIVI. Anche io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica secondo la dizione testé proposta dal Governo.

(È approvata).

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'altro articolo proposto dal Governo e precedentemente letto.

(È approvato).

Avverto che tale articolo costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sul diniego di ratifica del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 28, recante disposizioni concernenti la Commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, relativo al collocamento nella riserva o nell'Ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (520-198).**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa propone lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 28, recante: « Disposizioni concernenti la Commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, relativo al collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-198.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo. Riferirò io stesso brevemente.

L'articolo unico del citato decreto in oggetto ha stabilito che la Commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, va sentita dal Ministro della difesa anche per i colonnelli, i generali di brigata ed i generali di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti.

Poiché ormai le procedure di sfollamento relative ai colonnelli, ai generali di brigata ed ai generali di divisione si possono considerare pressoché ultimate, si propone di non ratificare il presente decreto.

Ovviamente, qualora dovessero presentarsi ancora casi da definire nei confronti di colonnelli, generali di brigata, generali di divisione e gradi corrispondenti, si applicherebbero le disposizioni dell'articolo 4 del citato regio decreto legislativo 14 maggio 1946, numero 384.

Pertanto, il Ministro della difesa propone il seguente testo di diniego di ratifica:

## ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 28, non è ratificato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINAROLI. Data la interpretazione, sulla quale non c'è da fare eccezione, che questi provvedimenti hanno valore *ex nunc*, e dato che il decreto legislativo in oggetto

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

ha esaurito il suo compito, salvo alcuni casi che si possono prevedere eccezionali, invece della formula di non ratifica, si potrebbe statuire il cessato valore, o la non applicazione. La ratifica implica, infatti, anche un concetto di carattere politico, per cui, a distanza di tempo, si potrebbe ritenere che vi sia stata una colpa in chi emanò il decreto legislativo.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se si seguisse tale suggerimento la legge dovrebbe essere concepita in questi termini: « Il decreto legislativo è ratificato. Le norme cessano di aver valore dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ». Il che vuol dire fare una legge che cessa di aver valore il giorno stesso nel quale entra in vigore.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che rimane il resoconto parlamentare della presente seduta, quale atto ufficiale che chiarisce l'interpretazione in un caso consimile.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del testo originale dell'articolo unico:

« Ai fini del collocamento nella riserva di autorità in applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto stesso è sentita dal Ministro per la guerra anche per i colonnelli, i generali di brigata ed i generali di divisione dell'Esercito, e gradi corrispondenti.

Il presente decreto ha effetto dal 7 dicembre 1946 ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la consueta formula di diniego di ratifica:

« Il decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 28, non è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sul diniego di ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari. (520-199).**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 12 dicembre

1947, n. 1742, concernente: « Aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-199.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Riferirò io stesso brevemente.

Detto provvedimento è da ritenere superato in seguito all'emanazione della legge 10 ottobre 1950, n. 877, la quale ha stabilito definitivamente il trattamento economico degli allievi delle accademie militari per le tre Forze armate e, all'articolo 5, ha espressamente abrogato tutte le disposizioni in contrasto con la legge stessa.

Pertanto, il Ministro della difesa propone di non far luogo alla ratifica del decreto legislativo 1742, col seguente:

## ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, non è ratificato ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura del testo originale degli articoli del decreto legislativo in oggetto.

## ART. 1.

« La misura dell'indennità di accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali, prevista dall'articolo 2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1285, è elevata da lire 7 a lire 60 giornaliere lorde ».

## ART. 2.

« Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 gennaio 1947 ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la consueta formula di diniego di ratifica:

« Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, non è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

**Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, concernente modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati; e sulla ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, concernente estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso. (520-200).**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, concernente: « Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati » e del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, concernente: « Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-200.

E all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Riferirò io stesso brevemente.

L'articolo 6 del decreto legislativo in esame stabilisce che i proprietari di immobili ed i concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge hanno l'obbligo di denunciare ai comuni gli immobili minati o sospetti minati che si trovino nel territorio dei comuni stessi. Il termine per ottemperare a tale obbligo avrebbe dovuto essere stabilito dalle norme di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

Nella considerazione che è stato necessario un lungo periodo di tempo per concordare con i diversi Ministeri interessati il testo di dette norme, molte delle quali hanno nel frattempo trovato attuazione, si prospetta l'opportunità di stabilire, in sede di ratifica, il termine previsto dal citato articolo 6. Nella stessa sede si potrebbero emanare anche quelle disposizioni di carattere finanziario che, toccando la sfera giuridica di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, debbono

necessariamente essere emanate con provvedimento legislativo perché la loro efficacia possa estendersi ai terzi.

Pertanto, il Ministro della difesa propone il seguente testo come legge di ratifica:

## ART. 1.

« Il decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Sono aggiunti i seguenti articoli:*

« Art. 12. — I comandi militari competenti, dopo l'approvazione del collaudo, procedono, verbalizzando, alla consegna definitiva degli immobili ai proprietari e concessionari.

In caso di rifiuto, questo viene fatto constatare con dichiarazione apposta in calce al verbale, firmata da due testimoni ».

« Art. 13. — Gli uffici distrettuali delle imposte dirette sono tenuti a fornire le notizie e i dati che possono occorrere per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in esenzione dai diritti catastali e dai diritti di scritturazione ».

« Art. 14. — Per la determinazione dei contributi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, i comandi militari, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna definitiva dell'immobile al proprietario o concessionario, o dall'entrata in vigore della presente legge se la consegna è avvenuta anteriormente, trasmettono all'Intendenza di finanza, competente per il territorio, l'elenco dei proprietari degli immobili bonificati, completo delle generalità dei proprietari stessi, delle indicazioni del loro domicilio o residenza, se risultano dagli elementi di identificazione catastale, con l'indicazione della spesa sostenuta per ciascun proprietario e dell'importo del contributo da imporre, se determinabile, e con allegata copia dei verbali di consegna definitiva.

Nel caso che, per la mancanza delle mappe catastali o per altre difficoltà, i comandi militari si trovino nella impossibilità di determinare il contributo, trasmettono la relativa documentazione all'ufficio tecnico erariale, competente per territorio, il quale provvede alla determinazione del contributo stesso.

L'Intendenza di finanza provvederà alla pubblicazione dell'elenco dei proprietari soggetti al contributo, indicando l'ammontare di esso, ed alle notifiche individuali per mezzo del messo comunale o per mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

Entro il termine di 60 giorni dalla notifica anzidetta i proprietari possono ricorrere, per il tramite dell'Intendenza di finanza, competente per territorio, al Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ».

« Art. 15. — Divenuto definitivo l'elenco dei proprietari soggetti a contributo, di cui all'articolo precedente, l'Intendenza lo ripartisce fra le varie esattorie competenti per territorio.

L'elenco dei proprietari soggetti a contributo deve essere trascritto subito, a cura della Intendenza di finanza, presso la Conservatoria dei registri immobiliari nella cui circoscrizione si trovano i terreni che sono stati bonificati.

La stessa Intendenza provvederà, di volta in volta, agli annotamenti di riduzione o cancellazione delle anzidette trascrizioni, a misura che i soggetti a contributo avranno soddisfatto il loro debito per la bonifica dei propri fondi ».

« Art. 16. — La riscossione del contributo di bonifica deve effettuarsi, di regola, a rate semestrali non superiori a dieci, con la liquidazione degli interessi legali.

Il contribuente ha facoltà di anticipare in tutto o in parte il pagamento del contributo: in tal caso ha diritto allo sconto dell'interesse legale per il periodo di anticipazione.

Se il contributo è inferiore ad un terzo dell'imponibile catastale complessivo dei terreni posseduti dal contribuente nel territorio del comune ove è avvenuta la bonifica, deve essere pagato in unica soluzione ».

## ART. 2.

« Il termine entro il quale i proprietari di immobili ed i concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge hanno l'obbligo di denunciare ai comuni gli immobili minati o sospetti minati che si trovino nel territorio dei comuni stessi, scade dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge ».

## ART. 3.

« Il decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, è ratificato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Io sono contrario alla sostanza, perché mi sembra ingiusto che i proprietari, i quali sono stati danneggiati, debbano pagare per tale bonifica. Chi ha avuto una casa danneggiata da una bomba, riceve

un contributo da parte dello Stato per ricostruirla; ma, se la bomba non è esplosa, perché deve pagarne di persona la rimozione? Mi sembra che lo Stato dovrebbe prestare gratuitamente questo servizio.

STUANI. Possiamo esaminare il problema anche più a fondo. Se un contadino muore per lo scoppio di una mina nel suo campo, lo Stato paga una determinata indennità. Ora, l'indennizzo in favore di un infortunato è ben più grave della spesa per togliere le mine. Lo Stato dovrebbe preoccuparsi di questa azione a proprie spese o per lo meno si potrebbe ridurre al minimo il contributo del singolo.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La determinazione del contributo è già avvenuta con altri provvedimenti legislativi, dei quali in questa seduta non siamo chiamati a discutere. Il principio è già in vigore nel nostro ordinamento e si potrà mutarlo — se in questa determinazione si venisse — solo con una nuova legge. Ora la discussione verte entro quali termini i proprietari debbono denunciare i terreni minati o sospetti di essere minati; si tratta, quindi, di norme di attuazione.

TOZZI CONDIVI. All'articolo 16, dove è detto che il contributo deve essere pagato in rate semestrali non superiori a dieci, potremmo dire invece: « non superiori a venti », per dare almeno un maggior respiro nel pagamento.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Tale questione riguarda direttamente i Ministeri delle finanze e del tesoro, e ad essa il Ministero della difesa è del tutto estraneo. La ratizzazione in dieci rate sarà stata certamente stabilita secondo una qualche previsione di sistemazione della materia e delle riscossioni relative. Non mi sentirei, perciò, in questo momento di dare il mio consenso a tale modificazione, e dovrei chiedere di rinviare la discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Faccio osservare che queste rate, in gran parte, sono già state riscalte, dato che tutta la legislazione sulla materia è già stata emanata ed è, quindi, in corso di attuazione. Quanto al principio generale, io potrei concordare con i colleghi, ma su di esso noi non possiamo interferire in questa sede.

TOZZI CONDIVI. Dopo questi chiarimenti, non insisto nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 12, aggiuntivo, proposto dal Ministro della difesa, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, aggiuntivo, proposto dal Ministro della difesa, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, aggiuntivo, proposto dal Ministro della difesa, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, aggiuntivo, proposto dal Ministro della difesa, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, aggiuntivo, proposto dal Ministro della difesa, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Avverto che la formula di ratifica e gli articoli aggiuntivi 12, 13, 14, 15 e 16, costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'altro articolo, proposto dal Governo, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Tale articolo costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Pongo, inoltre, in votazione la consueta formula di ratifica del secondo decreto legislativo in oggetto:

« Il decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, è ratificato ».

(È approvata).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo 3 della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della Marina mercantile. (520-201).**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente: « Aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-201.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Riferirò io stesso brevemente.

Si premette, anzitutto, che le modifiche e aggiunte che si propongono sono il risultato di un riesame della materia relativa all'assegnazione del personale borghese alla mensa di bordo, compiuto dal Ministero della difesa nell'intento di meglio assicurare il funzionamento delle mense stesse, mediante opportune modificazioni ai criteri di assegnazione in atto; quanto sopra in considerazione della particolare importanza che assume il fattore alimentare per il personale imbarcato, sia nel senso strettamente tecnico, che in quello morale.

Il riesame si è palesato tanto più opportuno ed urgente, in quanto i frequenti contatti stabiliti nel dopoguerra fra la Marina militare italiana e quelle estere — contatti che, com'è noto, tendono ad intensificarsi — portano il personale imbarcato a continui raffronti, che danno modo, tra l'altro, di rilevare le diversità di trattamento esistenti, purtroppo in senso negativo per la nostra Marina, nell'importante e delicato settore dell'organizzazione delle mense.

Ciò premesso in linea generale, passiamo ad illustrare le suddette proposte di modifiche ed aggiunte.

Considerati i compiti di rappresentanza che spesso sono tenute ad assolvere le predette unità — specie quelle di maggior tonnellaggio, si ritiene necessaria la assegnazione di un domestico allorché alla mensa stessa partecipino oltre 50 commensali; ciò in quanto il personale, cui attualmente la mensa in parola ha diritto (2 cuochi borghesi), è appena sufficiente ad assicurare il servizio di cucina, ma non quello di mensa,

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

con sensibili disagi materiali e morali, questi ultimi forse ancora più gravi, per la categoria dei sottufficiali.

L'inclusione degli avvisi scorta e corvette tra le categorie delle unità previste dal suddetto articolo 11 si impone in relazione all'attuale fase riorganizzativa della Marina. Infatti, in base ai compiti affidati agli avvisi scorta ed alle corvette, detti tipi di unità sono da assimilare alle torpediniere, ai fini dell'assegnazione del personale addetto alle mense.

L'assegnazione di un domestico alla mensa ufficiali dei cacciatorpediniere è necessaria in relazione alla forza tabellare delle unità in parola ed al conseguente rilevante numero di partecipanti alla mensa, nonché in dipendenza dei compiti affidati alle unità stesse, che spesso rivestono delicatezza particolare ed impongono attività di rappresentanza.

In considerazione, però, che queste ultime condizioni non hanno carattere di assoluta stabilità, l'assegnazione è affidata, di volta in volta, alla decisione del Ministero.

Quanto alla proposta di aggiunta del suddetto articolo 12-bis, la nuova assegnazione trova il suo fondamento nel fatto che l'attuale formulazione del citato articolo 46, non prevedendo espressamente la destinazione di personale borghese alle mense equipaggio, permette l'impiego in esse di solo personale militare.

È evidente che non sempre l'esperienza professionale dei cuochi militari è tale da garantire un perfetto funzionamento dei servizi di cucina, specie nei casi in cui il numero dei partecipanti alle mense equipaggio sia elevato, o le unità siano in speciali condizioni di impiego.

Ne conseguono gravi ripercussioni nel benessere e sul rendimento in servizio dell'equipaggio, che tanto più si accentuano ove si tengano presenti le possibilità di raffronto con le marine militari estere.

D'altra parte, la facoltà conferita in materia al Ministero, assicura che l'impiego del personale borghese sarà limitato ai soli casi indispensabili.

Da notare, inoltre, che allorché il Ministero eserciti la facoltà di assegnare cuochi borghesi alle mense equipaggio, il numero dei cuochi militari previsti per dette mense verrà corrispondentemente ridotto.

Si pone, infine, in evidenza che le modifiche ed aggiunte, come sopra illustrate, non impongono ulteriori assunzioni di personale borghese, in quanto, alle esigenze da esse derivanti, si potrà far fronte con opportuni

accorgimenti nell'impiego dei cuochi borghesi e dei domestici attualmente in servizio.

Pertanto, il Ministro della difesa propone il seguente testo come legge ratifica:

## ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, è ratificato con le seguenti modificazioni:

ART. 11. — È sostituito dal seguente:

« I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 44 del citato regolamento sono sostituiti dai seguenti:

1°) alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva e, nei casi previsti dall'articolo 38, n. 1, su quelle in disponibilità o allestimento, è assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti dal regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militare:

*Mensa Ammiraglio:*

se ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra: 2 cuochi, 2 domestici;

se ammiraglio di divisione o contrammiraglio: 1 cuoco, 1 domestico.

*Mensa Comandante di nave:*

1 cuoco, 1 domestico.

*Mensa Ufficiali:*

con 20 commensali o meno: 1 cuoco, 1 domestico;

con più di 20 o meno di 40 commensali: 2 cuochi, 2 domestici;

con 40 o più commensali: 3 cuochi, 3 domestici.

*Mensa unica Sottufficiali:*

sulle unità di dislocamento non inferiore alle 5.000 tonnellate: fino a 50 commensali: 1 cuoco;

oltre 50 commensali: 2 cuochi, 1 domestico.

*Mensa Sottufficiali:*

sulle unità di dislocamento inferiore alle 5.000 tonnellate: da 5 fino a 25 commensali: 1 marinaio con funzioni di cuoco; oltre 25 commensali: 2 marinai con funzioni di cuoco;

2°) alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, avvisi scorta, corvette, sommergibili e cacciasommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai con funzioni di cuoco e di domestico nella misura di 1 cuoco e di 1 domestico per i cacciatorpediniere, e di 1 cuoco per le altre unità, senza speciale aumento delle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministero può, però, autorizzare per i cacciator-

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

pediniere l'imbarco di un cuoco e di un domestico borghesi, e, per le torpediniere, gli avvisi scorta e le corvette l'imbarco di 1 cuoco borghese ».

*È aggiunto il seguente articolo 12-bis:*

« All'articolo 46 del citato regolamento è aggiunto il seguente paragrafo:

3°) il Ministero può autorizzare l'assegnazione di 1 cuoco borghese per le mense equipaggi aventi almeno 70 partecipanti e la assegnazione di 2 cuochi borghesi per le mense equipaggio aventi 300 o più partecipanti.

Qualora venga esercitata la facoltà di cui sopra, per ogni cuoco borghese assegnato alle mense equipaggio verrà corrispondentemente ridotto il numero dei cuochi militari di cui al precedente paragrafo 2°) ».

Faccio rilevare che qui, si tratta, in definitiva, di materia che dovrebbe essere oggetto di regolamento e che, praticamente, il Parlamento dovrebbe lasciare alla competenza dei Ministeri. Comunque, ritengo che sia ben chiara la finalità delle modifiche proposte.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

*(È approvata).*

Do lettura del testo originale dell'articolo 11 del decreto legislativo in oggetto:

« Il paragrafo 2 dell'articolo 44 del " Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Marina ", approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, è sostituito dal seguente:

2°) alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, sommergibili e caccia-sommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai funzionanti da cuoco o da domestico nella misura di un cuoco e di un domestico per i cacciatorpediniere e di un cuoco per le altre unità minori, senza speciale aumento delle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministro, però, può autorizzare per i cacciatorpediniere e le torpediniere l'imbarco di un cuoco borghese ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo di tale articolo, proposto dal Governo e precedentemente letto.

*(È approvata).*

Pongo in votazione l'articolo 12-bis proposto dal Governo, di cui ho dato precedentemente lettura.

*(È approvato).*

Avverto che la formula di ratifica e le modificazioni approvate costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47. (520-202).**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente: « Temporanee modificazioni all'ordinamento della Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 ».

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-202.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Riferirò io stesso brevemente.

Con tale decreto legislativo fu sanzionata, limitatamente agli anni accademici 1945-46 e 1946-47, l'unificazione delle accademie militari per le armi e per il servizio automobilistico. Poiché la predetta unificazione è stata mantenuta di fatto anche per gli anni successivi a quelli indicati ed è indispensabile per l'avvenire, si propone, in sede di ratifica, di sanzionare definitivamente l'unificazione stessa.

Inoltre, l'articolo 12 dello stesso decreto legislativo diede al Ministro per la difesa, limitatamente alle ammissioni ai corsi ordinari per l'anno accademico 1945-46, la facoltà di dispensare dagli esami di ammissione all'Accademia militare i giovani provvisti di diploma di maturità classica o scientifica.

Con tale norma, il Ministero intese anche di poter ammettere all'Accademia i giovani provvisti di diplomi equipollenti a quelli di maturità classica o non ancora in possesso di alcun diploma, purché superassero i prescritti esami di ammissione; e in tal senso la disposizione fu effettivamente applicata.

Quando però, con decreto presidenziale 8 novembre 1948, fu provveduto a nominare

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

sottotenenti in servizio permanente effettivo gli allievi ammessi al corso dell'anno accademico 1945-46 senza titolo di studio, la Corte dei conti ricusò il visto di legittimità, in quanto il citato articolo 12 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, non aveva espressamente previsto l'ammissione mediante il vaglio degli esami per i giovani sprovvisti di titolo di studio.

Il Consiglio dei ministri, interessato dal Ministro per la difesa, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, deliberò, però, nella riunione del 30 settembre 1949, di dar corso al citato decreto di nomina. Contemporaneamente lo stesso Consiglio dei ministri stabilì che venisse predisposto apposito provvedimento legislativo inteso ad integrare il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, chiarendo, in forma di interpretazione autentica, l'intendimento del Ministero della difesa.

Di conseguenza, il ripetuto decreto presidenziale 8 novembre 1948 è stato registrato con riserva della Corte dei conti, in data 26 gennaio 1950, al registro 3 - Esercito, foglio n. 131.

Occorre ora — e si propone di farlo in sede di ratifica — dare all'articolo 12 la formulazione suggerita dal Consiglio dei ministri.

Pertanto, il Ministro della difesa propone il seguente testo come legge di ratifica:

## ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, è ratificato con le seguenti modificazioni:

ART. 1. — *Dopo le parole*: vigenti disposizioni, *sono soppresse le parole*: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.

ART. 12. — *Alla lettera a)* sono aggiunte *le parole*: gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Do lettura del testo originale dell'articolo 1 del decreto legislativo in oggetto:

« In deroga alle vigenti disposizioni, per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47, i corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle Armi di fanteria, artiglieria e genio e nel servizio automobilistico, nonché i corsi per sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma stessa ai sensi dell'articolo 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, restano regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti ».

Pongo in votazione la modificazione all'articolo 1 proposta dal Governo, e testé letta.

(È approvata).

Do lettura del testo originale dell'articolo 12 del decreto legislativo in oggetto:

« Limitatamente alle ammissioni ai corsi ordinari per l'anno accademico 1945-46:

a) è data facoltà al Ministro per la difesa di dispensare dagli esami di ammissione all'Accademia militare i giovani provvisti del diploma di maturità classica o scientifica;

b) la retta a carico delle famiglie degli allievi è fissata in lire 15.000 annue, salvo le facilitazioni e le dispense previste dai precedenti articoli, con esclusione del beneficio della mezza retta gratuita di cui al n. 1 lettera a) e n. 2 lettera a) dell'articolo 8 ».

Pongo in votazione la modifica all'articolo 12 proposta dal Governo, e testé letta.

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica e modificazioni approvate costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 823, concernente aliquote degli ufficiali dell'Esercito da collocare nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384. (520-227).**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 823, concernente: « Aliquote degli ufficiali dell'Esercito da collocare nella riserva per la



## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-227.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il Ministro della difesa, in data 28 dicembre 1949, presentò alla Presidenza della Camera, sul medesimo oggetto, il disegno di legge n. 1016. Ritengo sia opportuno dare ora lettura della motivazione preposta a tale provvedimento.

« Le aliquote di ufficiali generali e superiori dell'Esercito da collocare nella riserva in applicazione del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, ai fini della riduzione degli organici, furono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1946, n. 377, in complessivi 5090 ufficiali che avrebbero dovuto essere collocati nella riserva con decorrenza non posteriore al 28 febbraio 1947. Tale termine, peraltro, fu successivamente portato al 31 marzo 1947, con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1947, n. 171, e, infine, al 30 giugno 1947, con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1947, n. 569.

Con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 823, si è provveduto, poi, ferma restando l'anzidetta decorrenza per i collocamenti nella riserva (onde la necessità di dare al provvedimento forma legislativa per consentirne l'efficacia retroattiva), a modificare le cennate aliquote, in relazione a variazioni intervenute nella consistenza dei ruoli e a revisione dei calcoli precedenti, alcune integrandole, altre diminuendole, in modo da ridurre il numero complessivo a 4957 unità.

Ora, in seguito a revisione di posizioni di ufficiali già cessati dal servizio permanente effettivo per provvedimenti di stato disposti nei loro riguardi in relazione al comportamento da essi tenuto all'atto e dopo l'armistizio (dispensa dal servizio, cancellazione dai ruoli, ecc.), ed alla revoca dei provvedimenti stessi, molti di detti ufficiali hanno dovuto essere reintegrati nella posizione di servizio permanente e tali riammissioni hanno determinato, in qualche ruolo e grado, esuberanze agli organici attualmente stabiliti, che è necessario perciò eliminare. Senonché, in alcuni casi, le aliquote di sfollamento stabilite per i rispettivi gradi e ruoli sono ormai esaurite e, pertanto, non possono disporsi, per detti ruoli

e gradi, cessazioni dal servizio in applicazione del regio decreto-legge n. 384.

Peraltro, la necessità di far cessare i menzionati ufficiali dal servizio permanente deriva anche dalla considerazione che essi, per quanto attiene al comportamento osservato all'atto e dopo l'armistizio, risultano, in confronto ai colleghi già eliminati dal servizio permanente d'autorità in base alle disposizioni del decreto n. 384, più compromessi.

A quanto innanzi è da aggiungere che ulteriori procedure di valutazione si sono, nel frattempo, esaurite per elementi in precedenza non valutabili, ma che non possono essere disposti i conseguenti collocamenti nella riserva perché, come già detto, non v'è ormai disponibilità di posti nelle aliquote di sfollamento.

In particolare, la situazione accennata si verifica per i gradi e ruoli appresso indicati, per i quali è necessario aumentare le aliquote di sfollamento stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 823, del numero di posti per ciascuno indicato: generali del servizio automobilistico (1); colonnelli dei carabinieri (2); colonnelli del servizio automobilistico (3); colonnelli medici (11); tenenti colonnelli di amministrazione (1); maggiori medici (52); maggiori chimico-farmacisti (10).

È stato all'uopo predisposto il disegno di legge n. 1016, al quale, per ovvie ragioni, viene data la stessa efficacia del decreto legislativo n. 823.

Si ritiene opportuno sottolineare che, con il citato decreto legislativo n. 823, furono attuate, nel numero complessivo delle aliquote stabilite dal decreto presidenziale 15 novembre 1946, n. 377, riduzioni per 133 unità; in conseguenza l'integrazione delle aliquote oggi richieste in 80 unità per imprescindibili esigenze inerenti alla sistemazione dei ruoli, non solo non reca aumento al numero complessivo delle aliquote stesse, quale per la prima volta stabilito, ma porta ad un totale ancora notevolmente inferiore al numero predetto (53 unità).

Il provvedimento non apporta nuovi o maggiori oneri al bilancio dello Stato ».

Tale disegno di legge è tuttora all'ordine del giorno della V Commissione permanente (Difesa). Poiché, nel disegno di legge n. 520, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 823, è compreso tra quelli da ratificare, il Ministro della difesa ha ritenuto opportuno presentare in questa sede, emendamenti che costituiscono la sostanza del suddetto disegno di legge n. 1016, riservandosi di ritirare il disegno di legge medesimo.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

Do, quindi, lettura del testo proposto come legge di ratifica:

## ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 823, è ratificato con la seguente modificazione:

ART. 1. — *Le voci:*

generali di brigata del corpo automobilistico . . . . .	1
colonnelli dei carabinieri (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione) . . . . .	21
colonnelli del corpo automobilistico (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione) . . . . .	12
colonnelli medici . . . . .	9
tenenti colonnelli di amministrazione . . . . .	60
maggiori medici . . . . .	83
maggiori chimico-farmacisti . . . . .	14
<i>sono sostituite dalle seguenti:</i>	
generali di brigata del servizio automobilistico . . . . .	2
colonnelli dei carabinieri (sono compresi anche i colonnelli del ruolo di mobilitazione) . . . . .	23
colonnelli del servizio automobilistico (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione) . . . . .	15
colonnelli medici . . . . .	20
tenenti colonnelli di amministrazione . . . . .	61
maggiori medici . . . . .	135
maggiori chimico-farmacisti . . . . .	24

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 823, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

Pongo in votazione la modificazione all'articolo 1 proposta dal Governo, precedentemente letta.

(È approvata).

Avverto che formula di ratifica e modificazione approvata costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1121, concernente estensione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni; e del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative. (520-216).**

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1121, concernente: « Estensione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni » e del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente: « Norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-216.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo la Presidenza del Consiglio nulla obiettato alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla in contrario avendo opposto la I Commissione permanente (Interni), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« I decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 1121, e 28 gennaio 1948, n. 52, sono ratificati ».

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, riguardante provvidenze a favore dei tesorieri comunali e provinciali. (520-228).**

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, concernente: « Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, riguardante provvidenze a favore dei tesorieri comunali e provinciali ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-228.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Avendo il Ministro dell'interno espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla in contrario avendo opposto la I Commissione permanente (Interni), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è ratificato ».

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 963, concernente approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Irlanda, stipulato a Dublino il 21 novembre 1947, per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree tra i due Paesi. (520-205).**

PRESIDENTE. Il Ministro degli affari esteri propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 963, concernente: « Approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Irlanda, stipulato a Dublino il 21 novembre 1947, per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree tra i due Paesi ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-205.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Avendo il Ministro degli affari esteri espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla in contrario avendo opposto la II Commissione permanente (Esteri), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 963, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, concernente l'approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, il 13 ottobre 1947. (520-215).**

PRESIDENTE. Il Ministro degli affari esteri propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, concernente: « Approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 31 ottobre 1947 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-215.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Avendo il Ministro degli affari esteri espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla in contrario avendo opposto la II Com-

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

missione (Esteri), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, concernente aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie. (520-225).**

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, concernente: « Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-225.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro di grazia e giustizia espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567, concernente modificazioni dell'articolo 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454. (520-179).**

PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze propone lo stralcio, dal disegno di legge

n. 520, del decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567, concernente: « Modificazioni dell'articolo 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 ».

Tale proposta venne approvata nella seduta del 9 luglio 1952 ed il relativo disegno di legge assunse il numero 520-179.

È, oggi, all'ordine del giorno la discussione di tale disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro delle finanze espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla in contrario avendo opposto la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, concernente rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il « Consorzio industrie fiammiferi ». (520-219).**

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, concernente: « Rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-219.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro del tesoro espresso parere favorevole alla ratifica, senza modifica-

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

zioni, del predetto decreto legislativo, e nulla avendo opposto in contrario la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

- 12 marzo 1948, n. 289 . . . Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.).
- 3 maggio 1948, n. 769 . . . Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali già iscritte presso gli uffici del Tesoro dei Governatorati dell'Africa orientale italiana, delle provincie libiche, dell'Egeo, delle provincie di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sovranità.
- 7 maggio 1948, n. 1002 . . . Autorizzazione all'Amministrazione dello Stato a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni mineraria « Monte Amiata » fino all'importo di lire cinquantuno milioni.

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-154-bis.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, dei predetti decreti legislativi.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro del tesoro espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, di tali decreti legislativi, e nulla in contrario avendo opposto la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi

- 16 settembre 1946, n. 304 . . . Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani.
- 8 novembre 1946, n. 587 . . . Avanzamento dei sergenti maggiori e dei primi avieri.
- 10 gennaio 1947, n. 58 . . . Estensione agli ufficiali dell'Aeronautica militare del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

**Stralcio e discussione sulla ratifica di decreti legislativi, concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (520-154-bis).**

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

Do lettura dell'elenco dei decreti medesimi:

di modifica o di abrogazione dei decreti stessi: ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica e l'elenco dei decreti legislativi testé letti, costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica di decreti legislativi, concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (520-150-bis).**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa propone lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, di dodici decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

Do lettura dell'elenco dei decreti medesimi:

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

- 18 gennaio 1947, n. 66 . . . Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il grado di generale di armata.
- 18 gennaio 1947, n. 150 . . . Abrogazione delle norme relative all'uso da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture proprie o dell'Amministrazione.
- 13 maggio 1947, n. 500 . . . Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa.
- 20 agosto 1947, n. 1050 . . . Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
- 31 dicembre 1947, n. 1718 . . . Modificazione dell'articolo 8 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e dell'articolo 8 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente il collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o d'autorità degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.
- 3 dicembre 1947, n. 1749 . . . Autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'Esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.
- 17 aprile 1948, n. 629 . . . Norme transitorie circa i periodi di comando di reparto richiesti dall'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
- 21 aprile 1948, n. 1054 . . . Riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale.
- 7 maggio 1948, n. 1115 . . . Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito.

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-150-*bis*.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, dei predetti decreti legislativi.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro della difesa espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, di tali decreti legislativi, e nulla avendo opposto in contrario la V Commissione permanente (Difesa), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi: ».

(È approvata).

La formula di ratifica e l'elenco dei decreti legislativi testé letti, costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore. (520-204).**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa propone lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente: « Modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-204.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione chiusa.

Avendo il Ministro della difesa espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla in contrario avendo opposto la V Commissione permanente (Difesa), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, è ratificato.

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica di decreti legislativi, concernenti il Ministero della pubblica istruzione, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (520-172).**

PRESIDENTE. Il Ministro della pubblica istruzione propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, dei decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica istruzione, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

Do lettura dell'elenco dei decreti medesimi:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1° luglio 1946, n. 22 . . . .     | Proroga dei termini per l'efficacia degli elenchi dei concorsi nazionali per assistente universitario.   |
| 27 giugno 1946, n. 51 . . . .     | Nomine dei professori universitari avvenute senza la normale procedura del concorso.   |
| 27 giugno 1946, n. 56 . . . .     | Modificazione dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, concernente l'istituzione di corsi straordinari presso le università per studenti reduci ed assimilati.                   |
| 30 agosto 1946, n. 212 . . . .    | Disposizioni sul riconoscimento legale delle scuole di istruzione media non governative.   |
| 30 agosto 1946, n. 237 . . . .    | Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare.   |
| 18 settembre 1946, n. 318 . . . . | Aumento del contributo concesso all'Accademia di San Luca sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.  |
| 15 ottobre 1946, n. 373 . . . .   | Durata in carica del Consiglio superiore della pubblica istruzione non oltre il 16 ottobre 1947.   |
| 19 settembre 1946, n. 380 . . . . | Piano di risanamento finanziario delle università e degli istituti superiori.  |
| 24 ottobre 1946, n. 381 . . . .   | Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. |
| 9 ottobre 1946, n. 434 . . . .    | Adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e di tasse di ammissione e di frequenza a corsi ed istituti.                                      |
| 8 novembre 1946, n. 436 . . . .   | Stanziamiento di cento milioni di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47, per il funzionamento dei patronati scolastici.                 |

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

- 2 settembre 1946, n. 483 . . . . Aumento della tassa di esame e dei compensi alle Commissioni esaminatrici e di vigilanza dei concorsi-esami di Stato, per l'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.
- 8 novembre 1946, n. 528 . . . . Istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria per l'insegnamento della lingua tedesca nella provincia di Bolzano.
- 15 novembre 1946, n. 770 . . . . Aumento del contributo a favore della Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino.
- 4 gennaio 1947, n. 22 . . . . Trattenimento in servizio dei professori universitari che abbiano superato il 70° anno di età per l'anno accademico 1946-47.
- 4 gennaio 1947, n. 30 . . . . Trattenimento in servizio dall'anno accademico 1945-46 del prof. Enrico Presutti, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Napoli.
- 12 gennaio 1947, n. 35 . . . . Proroga del termine per la nomina a cattedre universitarie e per i trasferimenti di professori universitari.
- 24 gennaio 1947, n. 245 . . . . Restituzione di autonomia alle Deputazioni di storia patria e società storiche istituite e riconosciute dallo Stato anteriormente al 28 ottobre 1922.
- 7 aprile 1947, n. 254 . . . . Autorizzazione di una ulteriore spesa per il restauro e la sistemazione del palazzo demaniale Clerici in Milano.
- 24 gennaio 1947, n. 268 . . . . Aumento del contributo per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci.
- 24 gennaio 1947, n. 269 . . . . Aumento dell'indennità alle guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.
- 24 marzo 1947, n. 271 . . . . Disposizioni per i contratti di vendita dell'Enciclopedia italiana.
- 20 aprile 1947, n. 301 . . . . Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte ».
- 24 gennaio 1947, n. 324 . . . . Istituzione presso l'Università di Palermo del primo biennio della Facoltà di architettura e riconoscimento dei corsi svolti negli anni accademici 1944-45 e 1945-46.
- 7 marzo 1947, n. 409 . . . . Assegnazione di un contributo straordinario a favore dell'Università di Camerino.
- 3 aprile 1947, n. 411 . . . . Retribuzioni al personale insegnante e non insegnante addetto ai corsi semestrali universitari per studenti reduci ed assimilati.
- 17 maggio 1947, n. 501 . . . . Pensioni a favore degli ecclesiastici ed insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico.
- 21 maggio 1947, n. 516 . . . . Attribuzione ai fattorini delle biblioteche pubbliche governative del trattamento economico previsto per il personale civile non di ruolo di quarta categoria.



## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

- 21 maggio 1947, n. 523 . . . . Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.
- 26 maggio 1947, n. 525 . . . . Apertura di una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza.
- 16 maggio 1947, n. 555 . . . . Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige.
- 29 maggio 1947, n. 595 . . . . Trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante, delle scuole e degli istituti d'istruzione artistica e musicale.
- 26 maggio 1947, n. 596 . . . . Deroga all'articolo 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo all'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
- 30 giugno 1947, n. 602 . . . . Ordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.
- 21 maggio 1947, n. 617 . . . . Istituzione di un dottorato di lingua olandese presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.
- 29 maggio 1947, n. 690 . . . . Provvidenze a favore dell'istruzione tecnica.
- 28 giugno 1947, n. 757 . . . . Provvedimenti di carattere finanziario a favore delle Università e degli Istituti superiori.
- 30 maggio 1947, n. 761 . . . . Modificazioni al sistema di accertamento e riscossione dei contributi spettanti al Monte pensioni per gli insegnanti elementari.
- 31 luglio 1947, n. 772 . . . . Estensione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua tedesca nei comuni della provincia di Bolzano, ai comuni mistilingui della provincia di Trento.
- 29 maggio 1947, n. 846 . . . . Riconoscimento del valore legale dei titoli conseguiti in corsi di insegnamento medici organizzati nei campi di prigionia e di internamento.
- 6 agosto 1947, n. 926 . . . . Concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 da parte dello Stato a favore della libera Università di Camerino.
- 29 maggio 1947, n. 936 . . . . Istituzione di un ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione media.
- 1° settembre 1947, n. 1053 . . . . Iscrizione al corso di laurea in pedagogia degli studenti provenienti dal soppresso Istituto di antropologia sociale di Palermo.
- 3 settembre 1947, n. 1054 . . . . Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto centrale del restauro.
- 10 ottobre 1947, n. 1056 . . . . Norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
- 1° settembre 1947, n. 1062 . . . . Ammissione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Regina Margherita » di Genova ed « Alessandro Manzoni » di Milano, al corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

- 22 agosto 1947, n. 1086 . . . Sistemazione della Villa nazionale di Stra.
- 22 settembre 1947, n. 1200 . . . Concorsi per aiuti ed assistenti universitari.
- 5 ottobre 1947, n. 1202 . . . Trattenimento in servizio per gli anni scolastici 1945-46 e 1946-47 del personale direttivo e insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo.
- 5 ottobre 1947, n. 1312 . . . Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sullo stato giuridico ed economico dei segretari economi degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.
- 21 ottobre 1947, n. 1346 . . . Fusione dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale in unico Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma.
- 22 novembre 1947, n. 1383 . . . Modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 772, concernente l'estensione delle disposizioni sull'uso della lingua tedesca ai Comuni mistilingui della provincia di Trento.
- 16 ottobre 1947, n. 1497 . . . Modificazioni del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare in materia di libri di testo, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
- 24 novembre 1947, n. 1580 . . . Elevazione del contributo dello Stato a favore dell'Accademia dei Lincei e concessione alla stessa Accademia di un contributo straordinario.
- 31 dicembre 1947, n. 1687 . . . Nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media.
- 27 febbraio 1948, n. 140 . . . Stanziamento della somma di lire 9.000.000 nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione da mettersi a disposizione del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.).
- 13 febbraio 1948, n. 158 . . . Provvedimenti finanziari a favore delle università e degli istituti di istruzione superiore.
- 14 febbraio 1948, n. 168 . . . Tasse e contributi universitari.
- 30 gennaio 1948, n. 171 . . . Autorizzazione della spesa di lire 96.000.000 a titolo di contributo di consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella basilica di San Marco di Venezia.
- 11 marzo 1948, n. 240 . . . Miglioramenti economici al personale direttivo, insegnante ed educativo degli Istituti di istruzione e di educazione.
- 5 marzo 1948, n. 317 . . . Concessione di un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Istituto di studi germanici in Roma.
- 14 febbraio 1948, n. 324 . . . Aumento di posti di ruolo per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

- 9 marzo 1948, n. 359 . . . . . Pagamento di compensi, indennità e propine da corrispondere ai membri delle Commissioni esaminatrici, al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami presso le scuole magistrali governative, nonché ai rappresentanti del Ministero, preposti agli esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute.
- 27 marzo 1948, n. 389 . . . . . Concessione di un contributo straordinario alla Società geografica italiana.
- 27 marzo 1948, n. 397 . . . . . Trattamento economico dei supplenti dei professori universitari e dei lettori di lingue straniere retribuiti a carico del bilancio statale.
- 27 marzo 1948, n. 419 . . . . . Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.
- 27 marzo 1948, n. 472 . . . . . Aumento delle dotazioni a favore delle Accademie e degli Istituti culturali.
- 16 aprile 1948, n. 479 . . . . . Modificazioni all'articolo 287 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
- 16 aprile 1948, n. 481 . . . . . Aggregazione dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).
- 16 aprile 1948, n. 489 . . . . . Abrogazione delle disposizioni concernenti la nomina dei professori universitari senza la normale procedura del concorso e conferimento dell'abilitazione alla libera docenza senza esami.
- 16 aprile 1948, n. 491 . . . . . Modificazioni dell'articolo 105, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
- 16 aprile 1948, n. 550 . . . . . Sospensione, per l'anno scolastico 1947-48, dell'applicazione dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
- 16 aprile 1948, n. 551 . . . . . Abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570, relativa al concorso speciale per incaricati delle direzioni didattiche rurali.
- 16 aprile 1948, n. 576 . . . . . Soppressione del ruolo dei maestri elementari dei Convitti nazionali.
- 16 aprile 1948, n. 577 . . . . . Conferimento di cattedre negli Istituti medi di istruzione ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.
- 4 marzo 1948, n. 590 . . . . . Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, trasferito a Venezia, e concessione di un contributo straordinario.
- 16 aprile 1948, n. 609 . . . . . Integrazione del primo comma e del capoverso n. 1 dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, e proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico e scientifico.
- 3 maggio 1948, n. 669 . . . . . Ricostituzione dell'Università dei calzolari nel comune di Tarquinia.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

- 16 aprile 1948, n. 712 . . . . Aumento degli organici del personale insegnante degli educandati governativi di Milano, Firenze e Verona.
- 7 maggio 1948, n. 743 . . . . Disposizioni relative ai concorsi a cattedre universitarie da indire nell'anno 1948.
- 7 maggio 1948, n. 808 . . . . Norme concernenti le proposte relative all'ordinamento didattico delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria dell'Università di Bari.
- 17 aprile 1948, n. 845 . . . . Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.
- 7 maggio 1948, n. 887 . . . . Funzionamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia di Santa Cecilia in Roma.
- 7 maggio 1948, n. 1003 . . . . Indennità accademica ai professori universitari ed indennità di carica ai rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.
- 7 maggio 1948, n. 1034 . . . . Valutazione del servizio di insegnamento elementare e medio per i concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole e corsi di avviamento professionale.
- 7 maggio 1948, n. 1038 . . . . Miglioramenti di carriera al personale degli educandati governativi femminili.
- 7 maggio 1948, n. 1075 . . . . Compensi ai componenti delle Commissioni d'esami negli Istituti d'istruzione musicale e artistica nonché al personale tecnico, di segreteria, di economato e subalterno degli Istituti stessi.
- 7 maggio 1948, n. 1076 . . . . Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli Istituti e nelle Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
- 7 maggio 1948, n. 1174 . . . . Trattamento economico e stato giuridico del personale giornaliero in servizio nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici.
- 7 maggio 1948, n. 1188 . . . . Istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei Licei classici.
- 7 maggio 1948, n. 1276 . . . . Conferimento delle supplenze e degli incarichi di insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
- 7 maggio 1948, n. 1347 . . . . Revisione dello stato giuridico ed economico del personale di segreteria degli Istituti e delle Scuole d'arte.

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-172.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, dei predetti decreti legislativi.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro della pubblica istruzione espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, di tali decreti legisla-

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

livi, e nulla in contrario avendo opposto la VI Commissione permanente (Istruzione), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi: ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica e l'elenco dei decreti legislativi testé letto, costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole. (520-221).**

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente: « Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-221.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro dei lavori pubblici espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo suddetto, e nulla in contrario avendo opposto la VII Commissione permanente (Lavori pubblici), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, concernente temporanea deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole. (520-218).**

PRESIDENTE. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, concernente: « Temporanea deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-218.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro dell'agricoltura e delle foreste espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla in contrario avendo opposto la IX Commissione permanente (Agricoltura), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725, concernente disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (520-207).**

PRESIDENTE. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legisla-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

tivo 20 novembre 1946, n. 725, concernente: « Disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Pongo in votazione tale proposta.

(*E approvata*).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-207.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione chiusa.

Avendo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla avendo opposto in contrario la VIII Commissione permanente (Trasporti), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725, è ratificato ».

(*E approvata*).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale. (520-208).**

PRESIDENTE. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente: « Istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale ».

Pongo in votazione tale proposta.

(*E approvata*).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-208.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione chiusa.

Avendo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla in contrario avendo opposto la VIII Commissione permanente (Trasporti), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, è ratificato ».

(*E approvata*).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, concernente istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni. (520-210).**

PRESIDENTE. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, concernente: « Istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni ».

Pongo in votazione tale proposta.

(*E approvata*).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-210.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione chiusa.

Avendo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla in contrario avendo opposto la VIII Commissione permanente (Trasporti), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, è ratificato ».

(*E approvata*).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, concernente ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (520-203).**

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, concernente: « Ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-203.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto, e nulla in contrario avendo opposto la XI Commissione permanente (Lavoro), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (520-217).**

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, concernente: « Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-217.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto decreto legislativo.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del suddetto decreto legislativo, e nulla in contrario avendo opposto la XI Commissione permanente (Lavoro), competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che la formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo A degli uffici delle ferrovie dello Stato. (520-187).**

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 178, concernente: « Modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo A degli Uffici delle ferrovie dello Stato ».

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-187.

In base al noto ordine del giorno approvato dalla Commissione il 19 giugno 1952, la discussione di tale disegno di legge deve essere deferita alla I Commissione permanente (Interni), per specifica competenza in materia di ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato, essendo state presentate dal Ministro dei trasporti proposte di modificazioni.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

A tale riguardo è stata inoltrata la relativa richiesta alla Presidenza della Camera, che l'ha accolta. La discussione del presente disegno di legge avrà luogo, pertanto, dinanzi alla Commissione degli interni.

**Stralcio del decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438, concernente perequazione di carriera tra alcune categorie del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato (520-195).**

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438, concernente: « Perequazione di carriera tra alcune categorie del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato ».

Pongo in votazione la proposta di stralcio.  
(*E approvata*).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-195.

In base al noto ordine del giorno approvato dalla Commissione il 19 giugno 1952, la discussione di tale disegno di legge doveva essere deferita alla I Commissione permanente (Interni), per specifica competenza in materia di ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato, essendo state presentate dal Ministro dei trasporti proposte di modificazioni.

In data odierna, il Ministro medesimo ha comunicato il suo intendimento di ritirare le modificazioni stesse, e, pertanto, il disegno di legge rimane all'ordine del giorno della Commissione per la ratifica senza modificazioni.

**Stralcio del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, concernente modificazione del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. (520-220).**

PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, concernente: « Modificazioni del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi ».

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(*E approvata*).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-220.

In base al noto ordine del giorno, approvato dalla nostra Commissione il 19 giugno 1952, la discussione di questo disegno di legge

deve essere deferita alla I Commissione permanente (Interni), per specifica competenza in materia di ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato, essendo state presentate, dal Ministro delle finanze, proposte di modificazioni.

A tale riguardo è stata inoltrata la relativa richiesta alla Presidenza della Camera, che l'ha accolta. La discussione del presente disegno di legge avrà luogo, pertanto, presso la I Commissione permanente (Interni).

**Stralcio del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, concernente modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico. (520-209).**

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, concernente: « Modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico ».

Pongo in votazione tale proposta.  
(*E approvata*).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-209.

In base al noto ordine del giorno approvato dalla Commissione il 19 giugno 1952, la discussione di tale disegno di legge deve essere deferita alla I Commissione permanente (Interni), per specifica competenza in materia di ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato, essendo state presentate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni proposte di modificazioni.

A tale riguardo è stata inoltrata la relativa richiesta alla Presidenza della Camera, che l'ha accolta. La discussione del presente disegno di legge avrà luogo, pertanto, presso la I Commissione permanente (Interni).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente



## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) » (520-129-B):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225 » (520-196):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra » (520-197):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 28, concernente disposizioni concernenti la Commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, relativo al collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (520-198):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente au-

mento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari » (520-199):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, concernente modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati; e ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, concernente estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso » (520-200):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della Marina militare » (520-201):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 » (520-202):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 823, concernente aliquote degli ufficiali dell'Esercito da collo-

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI). — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

care nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 » (520-227):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1121, concernente estensione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni; e ratifica del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative » (520-216):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, riguardante provvidenze a favore dei tesorieri comunali e provinciali » (520-228):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 963, concernente approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Irlanda, stipulato a Dublino il 21 novembre 1947, per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree tra i due paesi » (520-205):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, concernente l'approvazione del-

l'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 13 ottobre 1947 » (520-215):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, concernente aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie » (520-225):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567, concernente modificazioni dell'articolo 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 » (520-179):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, concernente rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il « Consorzio fiammiferi » (520-219):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (520-154-bis):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (520-150-*bis*):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore » (520-204):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica istruzione, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (520-172):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole » (520-221):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, concernente temporanea deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole » (520-218):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725, concernente disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (520-207):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale » (520-208):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, concernente istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni » (520-210):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, concernente ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (520-203):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (520-217):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

---

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1952.
 

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Almirante, Amadei, Ambrosini, Angelini, Basile, Bennani, Bettiol Giuseppe, Bianco, Cerabona, Chatrian, Chini Coccoli Irene, Codacci Pisanelli, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Germani, Luzzatto, Marazza, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Rapelli, Reali, Sampietro Umberto, Sansone, Schiratti, Spoleti, Stuani, Tarozzi e Tozzi Condivi.

*Sono in congedo:*

Biasutti e Quarello.

**La seduta termina alle 12.**

**ERRATA-CORRIGE**

Nel resoconto della seduta del 3 luglio 1952, alla pagina 696, sopprimere, nell'elencazione dei decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, proposti per lo stralcio, il decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, riguardante: « Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici, appartenenti alle amministrazioni militari ».

Alla pagina 707, sopprimere, nell'elencazione dei decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, proposti per lo stralcio, il decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 9, ri-

guardante: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario ».

Alla pagina 724, sopprimere, nell'elencazione dei decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze, proposti per lo stralcio, il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, riguardante: « Variazioni delle aliquote e adeguamento redditi di categoria B e C-1 soggetti all'imposta di ricchezza mobile e complementare sui redditi di lavoro ».

Infine, alla pagina 761, aggiungere nella votazione a scrutinio segreto:

« Ratifica del decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente revisione dei ruoli organici dei personali dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e nuova ripartizione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione » (520-119):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).